

### Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Siracusa l'Inail chiese la condanna di Giovanni Basile (appaltante) e Giovanni Cassarino (subappaltante) al rimborso delle somme corrisposte dall'Istituto agli eredi di Santo Giannone, deceduto a causa di infortunio sul lavoro, fatto per cui era intervenuta anche condanna penale dei convenuti per omicidio colposo.

Il primo giudice accolse l'azione di regresso. Con sentenza del 17 luglio 2003 la Corte d'Appello di Catania respinse l'impugnazione.

Afferma il giudicante che, poiché l'Istituto aveva effettuato validi atti interruttivi a cadenza biennale, l'eccezione di prescrizione era infondata.

Poiché la responsabilità dell'appaltatore per danni subiti da terzi non sussiste solo ove la sua libertà e la sua autonomia siano state escluse da un'assoluta ingerenza del committente che resterebbe l'unico responsabile, e poiché nel caso in esame questa ingerenza non sussiste, il Cassarino non è estraneo all'azione di regresso.

Nell'azione civile di risarcimento, la sentenza penale di condanna ha efficacia di giudicato quanto alla sussistenza del fatto, all'illiceità penale ed alla riferibilità dello stesso alla condotta dell'imputato. E nel caso in esame il primo giudice ha correttamente utilizzato tali elementi ai fini della

decisione.

Per la cassazione di questa sentenza Giovanni Cassarino propone ricorso, articolato in quattro motivi; l'Inail resiste con controricorso.

### Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 1916 - 2053 cod. civ. e degli artt. 10 ed 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente sostiene che

l.a. l'azione di recupero ex artt. 10 ed 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 è prevista nell'ipotesi in cui l'infortunio sia stato causato da preposti alla direzione dell'azienda od alla sorveglianza dell'attività lavorativa: non ove si agisca contro il terzo che sia esterno al rischio protetto dall'assicurazione;

l.b. il giudice avrebbe dovuto accertare che il lavoratore che aveva causato l'infortunio lavorasse alle dipendenze del Cassarino;

l.c. nel caso in esame; dal giudicato penale risulta che l'infortunio fu causato da un automezzo guidato dal dipendente del Basile.

1.bis. Il motivo è infondato.

l.bis.a. Su un piano generale è da affermare quanto segue.

**L'azione esercitata dall'Inail nei confronti delle persone civilmente responsabili, per la rivalsa delle prestazioni erogate all'infortunato, nel caso di accertata responsabilità penale del datore di lavoro e dei suoi preposti alla direzione dell'azienda od alla sorveglianza dell'attività lavorativa, configura un'azione spettante non solo nei confronti del datore di lavoro, bensì nei confronti dei soggetti responsabili o corresponsabili dell'infortunio a causa della condotta da essi tenuta in attuazione dei loro compiti di preposizione o di meri addetti all'attività lavorativa, giacché essi, pur essendo estranei al rapporto assicurativo, rappresentano organi o strumenti mediante i quali il datore ha violato l'obbligo di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro (Cass. Sez. Un. 16 aprile 1997 n. 3288).**

**Per quanto attiene specificamente alla responsabilità del subappaltatore, questi, anche se attua lavori precedentemente appaltati ad altri (appaltatore), essendo pur sempre appaltatore, assume con l'autonoma gestione del lavoro la piena responsabilità di quanto si svolge nel luogo di lavoro.**

**Ed è responsabile anche per il danno causato a suoi dipendenti da fatti materialmente effettuati da terzi.**

L'esclusione di questa responsabilità esige che il datore dimostri di aver adottato tutte le misure per evitare il fatto del terzo, e che questo fatto sia indipendente dalla sfera di organizzazione e dalle finalità del lavoro svolto dall'impresa; ed in tal modo provi l'estraneità del rischio affrontato nei confronti di quello connesso alle modalità ed alle esigenze del lavoro svolto (Cass. 20 giugno 2002 n. 9016).

Poiché l'obbligo del datore è la conseguente responsabilità si estende in tutto lo spazio della sua azienda, l'onere della predetta prova è a dirsi anche per il danno causato dal dipendente di altra impresa (impresa appaltante) che svolga contingentemente la sua opera nello stesso luogo ove l'impresa subappaltante lavori.

Ed invero, come per la concreta ingerenza del subcommittente nei lavori del subappaltatore (Cass. 9 aprile 2006 n. 9065), anche l'ingerenza dell'appaltatore nel luogo di lavoro dell'impresa subappaltante esclude la responsabilità del subappaltatore solo ove questi, nella contingenza, diventi mero esecutore e sia stata esclusa la sua autonomia organizzativa, anche in ordine all'utilizzazione dei relativi mezzi.

1.*bis.b.* Nel caso in esame, la sentenza afferma incontestatamente che il Cassarino era il subappaltante; in tal modo egli era preposto alla materiale gestione del lavoro (anche se per eseguire lavori appaltati al Basile). Al Cassarino è riferibile il fatto verificatosi in tale esecuzione. E questa riferibilità diventa il materiale fondamento della responsabilità, ove intervenga sentenza penale di condanna come previsto dagli artt. 10 terzo comma ed 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124.

Era onere del Cassarino la prova della non riferibilità del fatto alla sua gestione. Nell'ambito di questo onere, il fatto che il lavoratore che aveva causato l'infortunio lavorasse alle dipendenze del Basile (fatto peraltro non autosufficientemente esposto dal ricorrente) resta pertanto irrilevante.

2. Con il secondo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e degli artt. 10 ed 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente sostiene che (come eccepito anche in sede d'appello) il termine triennale previsto dagli artt. 10 ed 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 non è di prescrizione, bensì di decadenza, e pertanto insuscettibile di interruzione: l'affermazione del giudicante in ordine alla ritenuta interruzione del termine era pertanto erronea.

2.*bis.* Anche il secondo motivo è infondato.

2.*bis.a.* Su un piano generale è da affermare che l'art. 112 quinto comma del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 contempla due ipotesi distinte che disciplinano i tempi dell'azione di regresso; nella prima ipotesi (ove è previsto l'intervento della sentenza dichiarativa di non doversi procedere), il termine è di decadenza; nella seconda ipotesi (che fa riferimento alla sentenza penale di condanna prevista dall'art. 11 del predetto D.P.R.), il termine è di prescrizione (Cass. Sez. Un. 16 aprile 1997 n. 3288).

2.*bis.b.* Nel caso in esame, in cui l'azione proposta dall'Inail si inquadra nell'ipotesi prevista dall'art. 112 quinto comma seconda parte del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124), il termine è di prescrizione, ed è pertanto suscettibile di interruzione.

3. Con il terzo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 75 e 112 cod. proc. civ. e dell'art. 43 del R.D. 16 marzo 1942 n. 73, il ricorrente sostiene che

3.a. con la dichiarazione di fallimento il debitore è privato della legittimazione attiva e passiva, attribuita al curatore;

3.b. nel caso in esame, il Cassarino era stato dichiarato fallito con sentenza del 29 luglio 1980; poiché il ricorso introduttivo era stato depositato il 13 febbraio 1987, ed il concordato era stato omologato solo con sentenza del 16 febbraio 1987, la legittimazione processuale (riattribuita solo con la riabilitazione, nel 1996) al tempo dell'instaurazione del giudizio non sussisteva;

3.c. il giudicante aveva erroneamente respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva che il Cassarino aveva proposto.

3.bis. Anche questo motivò è infondato.

3.bis.a. Su un piano generale, è da affermare che, "nelle controversie di lavoro (ed in genere in quelle introdotte con il deposito del ricorso) il deposito del ricorso è l'atto con cui si instaura il giudizio.

Con l'atto (e senza che si costituisca un effettivo processuale rapporto con il convenuto) si adempie l'onere che l'attore ha di proporre l'azione. In tal modo si evita la decadenza (non essendo a tal fine necessaria la notifica: Cass. 21 maggio 2002 n. 7433; Cass. 6 aprile 2001 n. 5180) e si perfeziona l'impugnazione (non essendo necessaria la relativa notifica: Cass. 26 marzo 2001 n. 4352).

Con il deposito del ricorso, atto che resta estraneo alla formale conoscenza del destinatario, questi non diventa parte d'un rapporto processuale: il rapporto si costituisce solo penetrando effettivamente nella sua sfera personale, con la notifica del ricorso (Cass. 7 dicembre 1962 n. 3292).

Da questi principi discende, quale specificazione, altro principio: la processuale legittimazione del chiamato (quale situazione che consenta al chiamato di far valere i propri diritti) assume rilievo nel momento in cui questi è effettivamente investito della controversia (ed ha l'onere di far valere i propri diritti): non con il deposito bensì con la notifica del ricorso.

Ciò è a dirsi nell'ipotesi in cui il convenuto sia stato dichiarato fallito, e, tuttavia, prima della notifica del ricorso riacquisti la propria legittimazione processuale: poiché il rapporto processuale si costituisce solo con la notifica ed in tale momento il chiamato è processualmente legittimato, il rapporto è validamente costituito".

3.bis.b. Nel caso in esame, poiché il ricorso è stato depositato il 13 febbraio 1987, e tuttavia il 16 febbraio 1987 il chiamato ha riacquisito la propria legittimazione processuale (il 30 marzo 1987 ha depositato la propria comparsa di costituzione e risposta), il rapporto processuale è stato validamente costituito.

4. Con il quarto motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 651 cod. proc. civ. e degli artt. 10 ed 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e degli artt. 1916 e 2697 cod. civ. nonché insufficiente, e contraddittoria motivazione, il ricorrente sostiene che il giudicante ha giustificato la decisione con la sola sentenza penale di condanna, senza il riesame della prova quivi raccolta e "senza avere preventivamente proceduto alla dovuta valutazione dei fatti"; né ha motivato la misura della somma.

4.bis. Anche questo motivo è infondato.

Come affermato da questa Corte, anche alla luce del vigente art. 651 cod. proc. pen., nel giudizio civile di risarcimento del danno la sentenza penale irrevocabile di condanna ha autorità di cosa giudicata quanto alla sussistenza del fatto in tutti i suoi elementi costitutivi accertati dal giudice penale (Cass. 1 giugno 2004 n. 10480).

Ciò è a dirsi anche per la misura del risarcimento.

**"Nel processo avente per oggetto l'azione di regresso dell'Inail per le somme pagate all'infortunato a titolo di indennità e spese accessorie, poiché l'Istituto svolge la sua azione attraverso atti emanati a conclusione di procedimenti amministrativi, tali atti, come attestati del direttore della sede erogatrice sono assistiti dalla presunzione di legittimità propria di tutti gli atti amministrativi, e può venir meno solo di fronte a contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui l'atto sarebbe effetto ed offrano contestualmente di provarne il fondamento; pertanto, in difetto di contestazioni specifiche, deve ritenersi che la liquidazione delle prestazioni sia avvenuta nel rispetto dei criteri enunciati dalla legge, e che il credito relativo alle prestazioni pagate sia esattamente indicato in sede di regresso sulla base della certificazione del direttore della sede (Cass. 1 dicembre 1999 n. 13377).**

5. Il ricorso deve essere respinto. Ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Nulla è dovuto al Basile, per l'assenza d'ogni resistente attività processuale.

**PQM**

La Corte respinge il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 24,00 oltre ad euro 3.000,00 per onorario, ed oltre alle spese generali e ad Iva e Cpa come per legge; nulla per l'intimato.

[www.assweb.net](http://www.assweb.net)